Parco delle Madonie

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 21 DEL 18 OTT. 2016

Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sez. Lavoro n.577/2016 del 10/10/2016 nella causa iscritta al n. 2576 portante riuniti i procedimenti nn. 2577, 2578, 2579 e 2580 RG Lav. del per l'anno 2015, nonché i procc. N. 46 e 47 RG lav. del 2016 vertente tra Ente Parco delle Madonie e i sigg: D'Agostaro E. Mazzarese C. S. M., Tedesco R., Tralongo M., Onorato C., e Caruso G..

IL PRESIDENTE

Visto il D.P. Reg. n. 362/Serv 1°/S.G. del 26/07/2012 - Nomina Presidente dell'Ente Parco delle Madonie;

Vista la L.R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 1489/89 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

Visto lo Statuto-Regolamento dell'Ente;

Visto il Regolamento di organizzazione ex. art. 1 comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A. Territorio ed Ambiente n. 102/GAB del 12/04/2005;

Vista l'allegata proposta di determinazione formulata dal Direttore;

D E T E R M I N A

- ☒ Approvare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto;
- ☐ Non approvare l'allegata proposta _____
- ☐ Approvare l'allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni:

Il Presidente
(dr. Angelo Pizzuto)

IL DIRETTORE

NOMINATO con Determina del Presidente n. 4 del 15/03/2016;

VISTO il D.A. n. 1489 del 09/11/1989, istitutivo del Parco delle Madonie

VISTA la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Ente di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 15/5/2000, n. 10, approvato con D.A. n. 102/gab del 12/4/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, ed in particolare:
- l'art. 3, punto 7) in base al quale il Presidente rappresenta l'Ente anche in giudizio ed ha il potere di promuovere e resistere alle liti ed alle controversie, nonché le transazioni;
- l'art 9, punto g) secondo cui il Direttore propone al Presidente la promozione e la resistenza alle liti ed alle controversie , nonché le transazioni;

VISTA la sentenza n. 577/2016 pubblicata il 10/10/2016 R.G. n. 2576 del/2015 e notificata alla pec del Parco Madonie il 10/10/2016, All. alla presente sub A), pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2576 del ruolo generale Lavoro portante riuniti i procedimenti nn. 2577, 2578, 2579 e 2580 RG Lav. per l'anno 2015, nonché i procc. N. 46 e 47 RG lav. Del 2016 vertente tra Ente Parco delle Madonie, opponente, e D'Agostaro Enrica, Giacomarra Dario, Mazzarese Carlo Silvio Massimo, Tedesco Rosario, Tralongo Marco, Onorato Claudio e Caruso Giovanni, resistenti, con la quale il giudice revoca i sopraccitati Decreti Ingiuntivi emessi dal Tribunale di Termini Imerese, dichiara la cessazione della materia del contendere al c.d. Famp 2010 e condanna l'Ente Parco delle Madonie a pagare a titolo di indennità di turnazione, ai signori:
D'agostaro Enrica la somma di € 1.120, 00 oltre gli interessi legali dal 4 maggio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
Mazzarese Carlo Sivio Massimo la somma di € 1.130, 00 oltre gli interessi legali dal 4 maggio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
Tedesco Rosario la somma di € 920, 00 oltre gli interessi legali dal 4 maggio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
Giacomarra Dario la somma di € 1.180, 00 oltre gli interessi legali dal 4 maggio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
Tralongo Marco la somma di € 1.680, 00 oltre gli interessi legali dal 4 maggio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
Onorato Claudio la somma di € 1.230, 00 oltre gli interessi legali dal 28 ottobre 2015 sino all'effettivo soddisfo;
Caruso Giovanni la somma di € 1.270, 00 oltre gli interessi legali dal 28 ottobre 2015 sino all'effettivo soddisfo.

VISTA la notula del Presidente, apposta alla nota di trasmissione della suddetta sentenza n. 577/2016, secondo cui " *Non si condividono le motivazioni espresse in sentenza – proporre appello*";

VISTO il parere dell'Aran Sicilia assunto al prot. dell'Ente al n. 254 del 01/02/2016 "*Per quanto riguarda le pretese relative all'indennità di turnazione, si evidenzia che l'art. 37, comma 2, lettera A del c.c.r.l. prevede espressamente che la contrattazione integrativa è la sede deputata per*

determinare i criteri di avvicendamento del personale turnista in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio"

VISTA la deliberazione del Presidente n. 38 del 18/10/2016 ad oggetto: Presa atto sentenza Tribunale di Termini Imerese – Sez. Lavoro n.577/2016 del 10/10/2016 nella causa iscritta al n. 2576 portante riuniti i procedimenti nn. 2577, 2578, 2579 e 2580 RG Lav. del per l'anno 2015, nonché i procc. N. 46 e 47 RG lav. del 2016 vertente tra Ente Parco delle Madonie e i sigg: D'Agostaro E, Mazzarese C. S. M., Tedesco R., Tralongo M., Onorato C., e Caruso G..

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato
Si sottopone all'approvazione del Presidente
La seguente proposta di determinazione
ai sensi dell'art. 3 lettera g) del vigente regolamento dell'Ente

PROMUOVERE il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sez. Lavoro - n. 577/2016 del 10/10/2016 nella causa iscritta al n. 2576 portante riuniti i procedimenti nn. 2577, 2578, 2579 e 2580 RG Lav. del per l'anno 2015, nonché i procc. N. 46 e 47 RG lav. del 2016 vertente tra Ente Parco delle Madonie e i sigg: D'Agostaro E, Mazzarese C. S. M., Tedesco R., Tralongo M., Onorato C., e Caruso G., allegata alla presente sub "A";

DARE MANDATO al Direttore per gli adempimenti conseguenti;

IL DIRETTORE
(dott. Peppuccio Bonomo)

8/10/2016

Da "tribunale.terminiimerese@civile.ptel.giustiziacert.it" <tribunale.terminiimerese@civile.ptel.giustiziacert.it>
A "parcodellemadonie@pec.it" <parcodellemadonie@pec.it>
Data lunedì 10 ottobre 2016 - 17:49

Pres + Dir + UO81

COMUNICAZIONE 2576/2015/LAV

Tribunale Ordinario di Termini Imerese.

ENTE PARCO MADONIE
11 OTT. 2016
DATA D'ARRIVO

--
Comunicazione di cancelleria
Sez/Coll.: LA

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 2576/2015
Giudice: REZZONICO ROBERTO
Ricorr. principale: ENTE PARCO MADONIE
Resist. principale: D'AGOSTARO ENRICA

Oggetto: SENTENZA A VERBALE
Descrizione: SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 577/2016 (non spec.)

Note:

ENTE PARCO DELLE MADONIE
12 OTT. 2016
Prot. N. 3054

Notificato alla PEC / in cancelleria il 10/10/2016 17:49
Registrato da RE FRANCESCA
--
Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: http://pst.giustizia.it//

Allegato(i)

BodyPart.txt (435 bytes)
IndiceBusta.xml (276 bytes)
Comunicazione.xml (840 bytes)
19537930s.pdf.zip (207 Kb)

Non si ravvisano le motivazioni espresse in sentenza - proporre appello
14/10/2016

Alle UO81 per predisporre di verificare di proporsi appello ai sensi dell'art 3 comma 7 del vigente regolamento
18-10-2016

vp.
18/10/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del dott. Roberto Rezzonico ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2576 del ruolo generale di Lavoro per l'anno 2015, portante riuniti i procedimenti nn. 2577, 2578, 2579 e 2580 R.G. Lav. del 2015 nonché i procc. nn. 46 e 47 R.G. Lav. del 2016 , vertente tra

ENTE PARCO MADONIE

In persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in CORSO PAOLO AGLIATA N.16 PETRALIA SOTTANA, con l'Avv. ARDILLO MARIA che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Gabriella SANTAGUIDA e da sola nei procedimenti riuniti nn. 46 e 47 del 2016, per procura a margine del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo

OPPONENTE

E

D'AGOSTARO Enrica, MAZZARESE Carlo Silvio Massimo, TEDESCO Rosario, GIACOMARRA Dario, TRALONGO Marco, ONORATO Claudio, CARUSO Giovanni

elettivamente domiciliati in VIA EMERICO AMARI N. 94 PALERMO con l'Avv. DALFINO DANIELE, che li rappresenta e difende per procura a margine dei rispettivi ricorsi per decreto ingiuntivo

RESISTENTI – OPPOSTI

Firmato Da: REZZONICO ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111602 - Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82475

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Per l'opponente: v. ricorsi in opposizione e verbale di udienza del 10 ottobre 2016

Per il resistente: v. memoria di costituzione e verbale di udienza del 10 ottobre 2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciascuna delle parti oggi opposte, dipendente ex contrattista dell'Ente Parco Madonie, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per compensi costituiti da indennità di turnazione ex art. 37 co. 3 CCRL e salario accessorio previsto dalla stessa contrattazione collettiva, a titolo di incremento di produttività (c.d. FAMP). Entrambe le voci di credito erano maturate nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente fra le parti e concernevano l'anno 2010.

L'ENTE PARCO DELLE MADONIE propone opposizione, eccependo che l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente non aveva mai erogato i finanziamenti necessari per provvedere al pagamento degli emolumenti rivendicati. Ciò in quanto, ad avviso dell'Assessorato medesimo, titolare del potere di amministrazione e vigilanza sull'Ente ingiunto, il personale assunto a tempo determinato, quali erano i ricorrenti nell'anno suddetto, non poteva svolgere lavoro straordinario né partecipare al FAMP. Pertanto, poiché l'art. 2 del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato il 31 gennaio 2007 e vigente fra le parti al momento dei fatti subordinava la propria efficacia "*all'esito positivo del finanziamento delle risorse economiche necessarie*" e poiché tale esito positivo, per quanto detto, non si era verificato, nulla spetterebbe al ricorrente per i titoli dianzi indicati.

Parte creditrice contesta e chiede il rigetto del ricorso.

All'udienza del 10 ottobre 2016, l'Ente ha depositato mandato di pagamento ed i resistenti opposti la determinazione del Diretto del Parco n. 161 del 27/9/2016 da cui quel mandato traeva origine. Come dichiarato dalle parti, le somme così liquidate attengono al FAMP 2010. Gli opposti, in adesione alla richiesta dell'Ente, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, evidentemente ritenendo corretta la determinazione del credito da parte dell'Ente. E' evidente, tuttavia, che la liquidazione e la conseguente cessazione delle ragioni contesa attengono ad una sola delle due voci di

Firmato Da: REZZONICO ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111b02 - Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82475

credito che erano state azionate con il ricorso in sede monitoria, per cui la cessazione della materia del contendere è solo parziale, restando in essere la controversia sull'indennità di turnazione.

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia fatta valere dal ricorrente per decreto ingiuntivo (Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256, Cass. 7/10/2011 n. 20613, Cass. 8/3/2012 n. 3649, Cass. 14/3/2013 n. 6550, Cass. 6/5/2013 n. 10503, Cass. 17/9/2013 n. 21169, Cass. 23/7/2014 n. 16767). La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo opposto ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare diverso, e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n. 15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764, Cass. 10/3/2009 n. 5754, Cass. Sez. Lav. 17/10/2011 n. 21432).

Di qui la revoca dei decreti ingiuntivi.

Peraltro, la cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal dovere di pronunciarsi sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996, Cass. n. 4884 del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494, Cass. 2/8/2004 n. 14775). Inoltre, come detto, si deve valutare se deve emettersi comunque condanna dell'Ente al pagamento dell'indennità di turnazione di cui all'art. . 37 co. 3 CCRL.

Quanto appresso si osserva è dunque in funzione di entrambi gli aspetti in decisione.

Si deve ritenere che l'opposizione fosse integralmente infondata.

Il rapporto di lavoro fra le parti è regolato dal contratto di lavoro a tempo determinato da esse stipulato nel gennaio 2007, che prevede espressamente la parificazione del trattamento economico del lavoratore "precario" a quello del personale non dirigenziale di cat. B in servizio presso la Regione Sicilia. Se, come opina l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente nelle note indicate in ricorso, l'Ente non poteva consentire ai lavoratori "precari" di svolgere turnazioni, straordinario o attività rientranti nel FAMP, ciò non può essere opposto ai lavoratori a tempo determinato che quelle attività avessero comunque svolto, salva l'eventuale responsabilità erariale dei funzionari preposti alla loro utilizzazione. Né può essere eccepita l'assenza della previa

Firmato Da: REZZONICO ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11802 - Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82d75

contrattazione decentrata. Il comma 3 dell'art. 37 del CCRL prevede esso stesso la misura del compenso previsto per il turno e delle ulteriori integrazioni a seconda delle caratteristiche del turno stesso (festivo, notturno, ecc.), e tale puntuale determinazione non avrebbe alcun senso se essa dovesse essere rimessa alla contrattazione decentrata che, quindi, può ed anzi deve essere attivata a fini strettamente organizzativi, quali, ad es, l'entità delle risorse da impiegare, la definizione dei turni concretamente da seguire e simili. La sua mancata attivazione, però, non può ridondare a danno di chi ha reso la prestazione secondo turni comunque predisposti ed osservati. Si ricorda che il lavoratore che abbia eseguito la prestazione ha sempre diritto alla retribuzione, anche in caso di nullità del contratto, salvo l'illiceità dell'oggetto o della causa (art. 2126 c.c.).

La clausola del contratto individuale invocata dall'Ente opponente è poi nulla, sotto una pluralità di profili.

In primo luogo, essa comporta una palese limitazione, anzi, esclusione di responsabilità contrattuale per l'Ente, che sarebbe esonerato dal pagamento di voci retributive espressamente previste nel trattamento economico del personale regionale previsto dal CCRL, a sua volta espressamente richiamato nella clausola (art. 5) del contratto individuale concernente il trattamento economico spettante al ricorrente. Trattasi quindi di clausola vessatoria, che, figurando in contratto predisposto dal datore di lavoro, avrebbe necessitato la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c..

In secondo luogo, essa è nulla per contrarietà a norme imperative di legge, vale a dire all'art. 36 Cost.. La concreta attuazione dell'essenziale diritto alla retribuzione, avente per di più le caratteristiche dettate dalla menzionata norma costituzionale, quale corrispettivo di una comunque espletata attività lavorativa subordinata, sarebbe rimessa alle determinazioni di un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale, perciò esente da qualsiasi obbligazione nei confronti del lavoratore e che peraltro potrebbe avere fondate ragioni – ad es. vizi del procedimento amministrativo – per non versare il finanziamento all'Amministrazione comunale, con definitivo ed intollerabile pregiudizio al diritto del lavoratore alla retribuzione.

Inoltre, il contratto deve essere interpretato ed eseguito secondo buona fede oggettiva (artt. 1175, 1367, 1375 c.c.). La clausola su cui fa leva l'opponente potrebbe essere "salvata" soltanto se intesa come condizione sospensiva, tale da impedire la produzione degli effetti giuridici del contratto fintanto che non si fosse avverata. In tal caso, il

Firmato Da: REZZONICO ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111602 - Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82175

contratto di lavoro avrebbe dovuto avere esecuzione soltanto dopo la concessione dei finanziamenti.

Ma se l'Ente Parco Madonie avesse inteso la clausola in tal senso, avrebbe allora dovuto evitare che ciascun ricorrente (sempre in senso sostanziale) effettuasse la prestazione lavorativa o, perlomeno, che effettuasse quelle per le quali fosse previsto un trattamento economico differenziato ed accessorio, necessitante appositi finanziamenti. Quindi, in relazione al caso in esame, avrebbe dovuto evitare di adibire il ricorrente alle turnazioni retribuite ex art. 37 co. 3 CCRL (v. doc. 1 prod. opposto) o alle attività volte all'incremento di produttività, circostanze che l'odierno opposto ha documentato in sede monitoria e che comunque non sono state oggetto di contestazione nel ricorso in opposizione che, si ricorda, nel rito del lavoro, deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass. Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816) e quindi deve contenere la contestazione specifica dei fatti fondanti la pretesa del creditore, senza la quale i fatti stessi devono considerarsi ammessi ed acquisiti al processo (Cass, sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467, Cass. , sez. lav., 13 giugno 2002, n. 8502).

Per quanto concerne l'ammontare del credito, si ricorda che l'onere di contestazione specifica del *quantum* sussiste in capo al convenuto anche quando, come nel caso presente, sia contestato in radice l'*an debeatur* (cfr. Cass. Sez. Lav. 18/2/2011 n. 4051, Cass. Sez. Lav. 19/8/2009 n. 18378, Cass. Sez. Lav. 19/1/2006 n. 945, Cass. Sez. Lav. 8/4/2000 n. 4482.). L'Ente Parco non ha sollevato contestazioni di tal fatta.

Riepilogando:

a) I decreti ingiuntivi devono essere revocati;
b) Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla parte di credito concernete l'incremento di produttività (FAMP 2010);
c) L'Ente Parco Madonie va condannato al pagamento dell'indennità di turnazione, nell'ammontare indicato in ciascuno dei ricorsi per decreto ingiuntivo.
d) Le spese di lite seguono la soccombenza, anche virtuale, e vengono liquidate come da dispositivo.

Si ritiene però ingiustificata e perciò da respingere la richiesta di condanna dell'Ente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., dal momento che l'Ente, proprio nel provvedere alla liquidazione di parte del credito, ha dimostrato scrupolo e spirito collaborativo.

Firmato Da: REZZONICO ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11502 - Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 32475

Inoltre non si ravvisano la proposizione di tesi giuridiche manifestamente errate o la rappresentazione, colposa o addirittura consapevole, di fatti falsi o incompleti.
Spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa

REVOCA

I seguenti decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti del ENTE PARCO MADONIE:

- Decreto ingiuntivo n. 122/2015 dell'11 maggio 2015, emesso in favore di D'AGOSTARO ENRICA;
- Decreto ingiuntivo n. 126/2015 del 16 maggio 2015, emesso in favore di MAZZARESE Carlo Silvio Massimo;
- Decreto ingiuntivo n. 127/2015 del 16 maggio 2015, emesso in favore di TEDESCO Rosario;
- Decreto ingiuntivo n. 125/2015 del 16 maggio 2015, emesso in favore di GIACOMARRA Dario ;
- Decreto ingiuntivo n. 128/2015 del 16 maggio 2015, emesso in favore di TRALONGO Marco;
- Decreto ingiuntivo n. 276/2015 del 10 novembre 2015, emesso in favore di ONORATO Claudio;
- Decreto ingiuntivo n. 289/2015 del 10 novembre 2015, emesso in favore di CARUSO Giovanni ;

DICHIARA

La cessazione della materia del contendere limitatamente al c.d. FAMP per l'anno 2010

CONDANNA

L' ENTE PARCO MADONIE a pagare, a titolo di indennità di turnazione,:

- a D'AGOSTARO Enrica la somma di € 1.120,00 oltre interessi legali dal 4

Firmato Da: REZZONICO ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111602 - Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 83475

maggio 2015 sino all'effettivo soddisfo;

- a MAZZARESE Carlo Silvio Massimo la somma di € 1.130,00 oltre interessi legali dal 4 maggio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
- a TEDESCO Rosario la somma di € 920,00 oltre interessi legali dal 4 maggio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
- a GIACOMARRA Dario la somma di € 1.180,00 oltre interessi legali dal 4 maggio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
- a TRALONGO Marco la somma di € 1.680,00 oltre interessi legali dal 4 maggio 2015 sino all'effettivo soddisfo;
- ad ONORATO Claudio la somma di € 1.230,00 oltre interessi legali dal 28 ottobre 2015 sino all'effettivo soddisfo;
- a CARUSO Giovanni la somma di € 1.270,00 oltre interessi legali dal 28 ottobre 2015 sino all'effettivo soddisfo;

CONDANNA

L'Ente opponente a rifondere ai resistenti opposti le spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre IVA e CPA come per legge

Termini Imerese, 10/10/2016

Il Giudice
Dr. Roberto Rezzonico

Firmato Da: REZZONICO ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11602 - Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8242e

aransicilia
Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana

Servizio 1 - u.o.b. 1.2

ENTE PARCO DELLE MADONIE
0 1 FEB. 2016
Prot. N. 251

U081
R

Prot. n. PG/2016/69

Palermo, 1 FEB 2016

OGGETTO: F.A.M.P. 2010 personale ex contrattista.

Al Direttore dell'Ente
Parco delle Madonie
Petralia Sottana

Con nota n. 182 del 25.01.2016 codesto Ente Parco ha chiesto il parere della scrivente Aran Sicilia sull'eventuale opposizione da proporre a decreti ingiuntivi ottenuti da dipendenti che nel 2010, anno a cui si riferisce la questione, erano legati all'Ente da contratti di diritto privato a tempo determinato in applicazione dell'art.8 della l.r. n.16/2006; detti decreti ingiuntivi hanno ad oggetto somme che sarebbero dovute ai dipendenti a titolo di salario accessorio per l'incremento della produttività in relazione all'attività svolta in quell'anno.

Pur rilevando che la problematica esposta esorbita dalla sfera di competenza dell'Aran Sicilia, che per legge assiste le amministrazioni del comparto di contrattazione di cui all'art.24, comma 2 della l.r. n.10/2000 sull'applicazione di clausole dei contratti collettivi regionali, nell'ipotesi di difficoltà interpretative delle stesse, in uno spirito di collaborazione si manifesta, di seguito, l'avviso dell'Agenzia.

Dall'esame della copia dell'opposizione proposta dall'Ente avverso un precedente decreto ingiuntivo, che appare diverso da quello allegato al quesito quanto all'oggetto della pretesa, giacché nel secondo manca la richiesta di pagamento dell'indennità di turnazione, si evince che la difesa dell'Amministrazione si incentra sull'assenza, nel 2010, della previa contrattazione decentrata integrativa per il solo personale contrattista, per non aver ottenuto dall'Amministrazione regionale le necessarie risorse finanziarie, mentre non si rinvengono rilievi sul merito delle pretese del ricorrente, in particolare né sulla sua effettiva partecipazione al piano di lavoro, né sulla positiva valutazione dell'attività svolta dallo stesso.

In proposito si osserva che se, nonostante non fossero pervenute le necessarie risorse finanziarie per la copertura del fabbisogno per il FAMP 2010 e non fosse quindi possibile svolgere la prevista contrattazione decentrata integrativa, la direzione dell'Ente ha ottemperato a tutte le disposizioni contrattuali che regolamentano la materia di che trattasi, se cioè ha predisposto il piano di lavoro, documento unico di programmazione, organizzando tutta l'attività lavorativa, individuando i risultati attesi, disciplinando l'attribuzione delle indennità di cui all'allegato "M" e prevedendo la partecipazione alle attività anche del personale "contrattista", e infine ha valutato l'attività svolta da quest'ultimo, ha assunto, in assenza di contrattazione relativamente a tali dipendenti, una determinazione unilaterale, di cui si è assunta la responsabilità, ed è da ritenere che a ciò sia stata indotta dalla previsione di cui all'art.40, comma 3-ter del d.lgs. n.165/2001, decidendo di applicare, per analogia di situazioni, alla fattispecie dell'assenza di contrattazione la norma sopra richiamata, che consente all'amministrazione di provvedere unilateralmente qualora non si raggiunga l'intesa per la stipulazione di un contratto collettivo "al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica".

In questo contesto è ragionevole ipotizzare che l'esito della controversia giudiziale possa risultare favorevole ai dipendenti, considerato altresì che codesto Ente rappresenta, anche nell'atto di opposizione, di aver più volte richiesto all'Amministrazione regionale le somme necessarie alla liquidazione "FAMP 2010 Contrattisti", potendosi quindi ravvisare ancor di più, nel comportamento complessivo dell'Amministrazione, un riconoscimento del debito.

Tutto ciò considerato, si manifesta l'avviso che potrebbe risultare più confacente, previa una rigorosa valutazione della sussistenza di tutti i presupposti di legge e contrattuali, e in presenza della disponibilità delle somme necessarie, liquidare ai dipendenti interessati le spettanze relative alla partecipazione al Piano di lavoro. Relativamente alla loro eventuale quantificazione, in relazione al criterio proposto dal ricorrente, richiamato nell'atto di opposizione, di determinarle "per *relatio* all'importo corrisposto nell'anno 2009", si richiama l'attenzione di codesto Ente alle prescrizioni di cui all'art. 18 della l.r. n.11/2010.

Per quanto riguarda le pretese relative all'indennità di turnazione, si evidenzia che l'art.37, comma 2, lettera A del c.c.r.l. prevede espressamente che la contrattazione integrativa è la sede deputata per determinare i criteri di avvicendamento del personale turnista in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio.

In ultimo si puntualizza che l'orientamento qui manifestato dall'Aran Sicilia non è assolutamente vincolante per codesta Amministrazione, cui compete ogni determinazione in ordine alla resistenza alle liti promosse dai propri dipendenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Claudio Alongi
(firma digitale, ai sensi del D lgs. 39/93, art. 3, comma 2)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Petralia Sottana, li_____

Il Responsabile
_____

Il Direttore
(dott. Peppuccio Bonomo)